FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE - SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 26/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Mario Antonio Scino *Presidente*; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Giancarlo Guarino *Componenti*; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia *Rappresentante AIA*; e del Signor Claudio Cresta *Segretario* con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni, Adele Nunnari e Nicola Terra si è riunito il 9.11.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

6677

(213) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANPAOLO PRESOTTO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Sacilese Calcio SSD a rl), SOCIETÀ SACILESE CALCIO SSD ARL - (nota n. 11206/596 pf16-17 AS/GP/ac dell'11.04.2017).

Il deferimento

La Procura Federale con atto datato 11 aprile 2017 ha deferito a questo Tribunale il Sig. Gianpaolo Presotto, nella qualità di Presidente della SSD Sacilese Calcio Srl, al quale ha contestato la violazione dell'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione ai punti A6) e A9) del C.U. della LND – Dipartimento Interregionale n. 167 del 18.06.2015, recante disposizioni per la iscrizione al campionato di Serie D stagione sportiva 2015/2016, per non aver provveduto al deposito entro il termine del 10 luglio 2015 ore 18.00 della visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società e della disponibilità del campo di giuoco juniores, mancando di adottare idonee misure volte all'effettuazione dei predetti incombenti; è stata altresì deferita la Società SSD Sacilese Calcio Srl ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS stanti gli inadempimenti ascritti al proprio legale rappresentante.

Siffatto deferimento aveva tratto le mosse dalla comunicazione della Co.Vi.So.D del 14 aprile 2016, che aveva evidenziato il mancato deposito da parte della Società della descritta documentazione.

II dibattimento

Alla riunione del 15 giugno 2017 questo Tribunale, avendo verificato che gli avvisi di convocazione per detta udienza, inviati ai deferiti, non erano andati a buon fine, a mezzo di ordinanza riservata disponeva l'acquisizione a cura della Procura Federale dell'attuale indirizzo di residenza del Sig. Gianpaolo Presotto, nonchè dell'attuale domicilio/sede legale della Società Sacilese Calcio SSD a rl, da trasmettere a questo stesso Tribunale entro il termine di gg. 30 (trenta); nel contempo sospendeva il decorso dei termini ai sensi degli artt. 34 bis comma 5 CGS e 38 CGS Coni.

La Procura Federale, in ottemperanza all'ordine di cui sopra, ha fatto pervenire a questo Tribunale il certificato di stato di famiglia cumulativo del Sig. Gianpaolo Presotto, da cui risulta la residenza del predetto in Piazza del Popolo n. 56 Sacile (PN) e la visura CCIA di Pordenone afferente la Società Sacilese Calcio SSD, corrente in Sacile (PN) Via Stadio snc, identica a quella già nota.

Alla riunione odierna è comparsa la la Procura Federale, la quale ha chiesto l'integrale accoglimento del deferimento e l'applicazione delle sanzioni della inibizione di gg. 40 (quaranta) per il Presotto e dell'ammenda di € 2.000,00 (euro duemila) per la Società Sacilese Calcio SSD arl.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Il deferimento è fondato e deve essere accolto limitatamente alla incolpazione del Sig. Gianpaolo Presotto, il quale, peraltro, non ha depositato scritti difensivi, né è comparso alla riunione odierna.

La normativa che si è richiamata, contenente gli adempimenti per la iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2015/2016, prevede che le società devono formalizzare nel periodo compreso tra il 6 luglio ed il 10 luglio 2015 ore 18.00 l'iscrizione al campionato secondo le modalità *on-line*, in una alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della richiesta di iscrizione al campionato e della modulistica allegata, sotto comminatoria, decorso il termine del 10 luglio 2015 ore 18.00, della mancata accettazione di alcuna operazione relativa alla richiesta di iscrizione.

Viene altresì precisato dalla suddetta normativa che l'adempimento di cui sopra deve essere comprensivo, in aggiunta alla domanda, di una serie di documenti elencati al punto A da 1 a 11, che tuttavia possono essere trasmessi in un secondo momento rispetto alla richiesta di iscrizione e cioè entro e non oltre le ore 17.00 del 22 luglio 2015.

In caso di mancato rispetto del primo dei due termini (10 luglio) la Società è considerata comunque inadempiente e l'inadempimento costituisce illecito disciplinare ed è sanzionato, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D, su deferimento della Procura Federale, dagli organi di giustizia sportiva con l'ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento.

Con riguardo al Campionato Nazionale Juniores, è fatto obbligo alle Società di trasmettere secondo le modalità on-line entro la stessa data del 10 luglio 2015 ore 18.00 la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco ed il certificato di omologazione del campo, rilasciato dal fiduciario del competente Comitato Regionale FIGC.

Nel caso di che trattasi, risulta documentalmente provato che la Società deferita, e per essa il suo legale rappresentante Sig. Gianpaolo Presotto, non ha provveduto a trasmettere al competente Dipartimento né la visura camerale aggiornata attestante la sua vigenza (punto A6), né la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco (punto A9).

Il Presotto, in quanto Presidente della Società e come tale responsabile della contestata violazione, deve essere sanzionato nell'ambito dell'art. 19 CGS e la relativa sanzione può essere applicata in conformità del chiesto, che corrisponde al sedimentato orientamento di questo Tribunale (inibizione di gg. 30 per un solo inadempimento, maggiorata di gg. 10 per ogni successivo inadempimento).

Nel contempo il deferimento nei confronti della Società Sacilese Calcio SSD arl è improcedibile per la irreperibilità della deferita.

Le ragioni della Procura Federale, tese all'accoglimento del deferimento e della istanza sanzionatoria nei confronti della Società Sacilese, non possono essere accolte.

Osta all'accoglimento la circostanza che gli avvisi di convocazione ad entrambe le riunioni, inviati da questo Tribunale alla Società ai sensi dell'art. 41 comma 2 CGS all'indirizzo sociale risultante dalla visura CCIA ed in questa sede confermato dalla Procura Federale, sono tornati al mittente con la dicitura destinataria irreperibile.

Il contraddittorio nei confronti della Società non si è pertanto instaurato e ciò determina di per sé l'improcedibilità del deferimento.

Se così non fosse e se si accedesse alle ragioni della Procura Federale si verrebbe a ledere il diritto di difesa dell'incolpata, che si estrinseca attraverso la facoltà di costei di prendere visione degli atti, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritenga utile ai fini della propria difesa, compreso il diritto di essere sentita personalmente e che costituisce un principio cardine anche dell'ordinamento sportivo.

Pertanto, il deferimento deve essere dichiarato improcedibile per la Società Sacilese Calcio SSD arl ed accolto limitatamente al Sig. Gianpaolo Presotto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dichiara improcedibile il capo del deferimento della Società Sacilese Calcio SSD arl; accoglie il deferimento del Sig. Gianpaolo Presotto, nella qualità, al quale infligge l'inibizione di giorni 40 (quaranta).

(225) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO BAÙ (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Sacilese Calcio SSD a rl), SOCIETÀ SACILESE CALCIO SSD ARL - (nota n. 11680/507 pf16-17 MB/GP/gb del 21.04.2017).

II deferimento

Il Collegio Arbitrale FIGC – LND (istituito dalla Presidenza Federale a norma dell'art. 4 comma 5 Legge n. 91/1981), adito dal Sig. Stefano Lombardi, allenatore dilettante di base UEFA B, assunto in qualità di allenatore della prima squadra della Società SSD Sacilese Calcio arl, partecipante al Campionato Interregionale Serie D stagione sportiva 2015/2016, con delibera assunta il 26 settembre 2016 e riportata al punto 60 del C.U. n. 1 della detta stagione sportiva, accoglieva parzialmente il ricorso del Lombardi e faceva obbligo alla Società di cui sopra di corrispondere al ricorrente la somma di € 9.200,00 a titolo di premio di tesseramento annuale relativo ai ratei scaduti alla data di spedizione del ricorso, ovvero ai ratei da dicembre 2015 a marzo 2016, oltre gli interessi legali di € 90,00.

Il Collegio, nel contempo, constatato che il premio di cui trattasi era stato pattuito in ragione di € 12.950,00 e che tale somma violava per eccesso l'accordo sui massimali previsti dalla LND e dall'AIAC, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Era difatti accertato in quella sede che per la stagione sportiva 2015/2016 il premio di tesseramento annuale previsto per gli allenatori dilettanti per il Campionato Nazionale Serie D era stato fissato nell'importo massimo di €10.000,00.

La Procura Federale, in tale contesto, con atto del 21 aprile 2017 deferiva a questo Tribunale il Sig. Francesco Baù, all'epoca del fatto amministratore unico della Società SSD Sacilese, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 in relazione al superamento da parte del tecnico Stefano Lombardi e della Società Sacilese dei massimali stabiliti dall'accordo LND-AIAC pubblicato sul C.U. n. 1 stagione sportiva 2015 - 2016.

Veniva altresì deferita la stessa Società ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 per gli addebiti mossi al proprio legale rappresentante ed al tecnico.

Nel deferimento si dava atto che il Sig. Stefano Lombardi, di seguito alla notifica della comunicazione di conclusioni delle indagini, era addivenuto ad un patteggiamento ex art. 32 sexies CGS.

II dibattimento

Alla riunione del 15 giugno 2017 questo Tribunale, avendo verificato che gli avvisi di convocazione per detta udienza, inviati ai deferiti ai sensi dell'art. 41 comma 2 CGS, non erano andati a buon fine, a mezzo di ordinanza riservata disponeva l'acquisizione a cura della Procura Federale dell'attuale indirizzo di residenza del Sig. Francesco Baù, nonchè dell'attuale domicilio/sede legale della Società Sacilese Calcio SSD a rl, da trasmettere a questo stesso Tribunale entro il termine di gg. 30 (trenta); nel contempo sospendeva il decorso dei termini ai sensi degli artt. 34 bis comma 5 CGS e 38 CGS Coni.

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale ha confermato l'esistenza dei recapiti già noti di entrambi i deferiti, escludendone la sussistenza di altri.

Ha dedotto che i suddetti recapiti erano quelli risultanti dalla Anagrafe Federale (S400) e che, peraltro, presso tali recapiti gli attuali deferiti erano stati ritualmente notificati dell'atto di conclusioni delle indagini e del successivo deferimento; ha insistito per l'integrale accoglimento del deferimento, in uno alle sanzioni della inibizione di mesi 3 (tre) a carico di Baù Francesco e dell'ammenda di € 600,00 (euro seicento) per la Società Sacilese Calcio SSD a rl.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto seque.

Le ragioni della Procura Federale, tese all'accoglimento del deferimento e delle istanze sanzionatorie, non possono essere accolte.

Osta all'accoglimento la circostanza che gli avvisi di convocazione ad entrambe le riunioni, inviati da questo Tribunale ad entrambi i deferiti ai sensi dell'art. 41 comma 2 CGS agli indirizzi in questa sede confermati dalla Procura Federale, sono tornati al mittente con la dicitura destinatario irreperibile.

Il contraddittorio non si è pertanto instaurato e ciò determina di per sé l'improcedibilità del deferimento.

Se così non fosse e se si accedesse alle ragioni della Procura Federale si verrebbe a ledere il diritto di difesa degli incolpati, che si estrinseca attraverso la facoltà di costoro di prendere visione degli atti, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano

utile ai fini della difesa, compreso il diritto di essere sentiti personalmente e che costituisce un principio cardine anche dell'ordinamento sportivo.

Pertanto, il deferimento deve essere dichiarato improcedibile, con cancellazione del procedimento dal ruolo di questo Tribunale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dichiara improcedibile il deferimento e dispone la cancellazione dal ruolo del relativo procedimento.

(63) — DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERENA STEFANO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD ARL AC MESTRE ora AC MESTRE SRL), SOCIETÀ SSD ARL AC MESTRE ora AC MESTRE SRL - (nota n. 1873/1217 pf16-17 GP/AS/ac dell'11.09.2017).

Con provvedimento del 11 settembre 2017 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- <u>Serena Stefano</u>, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD ARL AC Mestre oggi AC Mestre Srl, per la violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto A9) del C.U. n. 165 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2016, ore 18.00, la documentazione relativa alla disponibilità del campo di gioco juniores e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombente;
- <u>Società SSD ARL AC Mestre oggi AC Mestre Srl</u>, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio Legale rappresentante come sopra descritto.

Il patteggiamento

Prima dell'inizio del dibattimento, la Procura Federale (Avv. Enrico Liberati) e il Signor Stefano Serena e la Società SSD ARL AC Mestre oggi AC Mestre Srl, rappresentati dall' Avv. Lorenzo Sereni, hanno depositano proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Stefano Serena, sanzione base inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita di 1/3 pari a giorni 10 (dieci), sanzione finale inibizione di giorni 20 (venti); per la Società SSD ARL AC Mestre oggi AC Mestre Srl, sanzione base ammenda di € 1000,00 (Euro mille/00), diminuita di 1/3 pari a € 333,00 (Euro trecentotrentatré/00), sanzione finale ammenda pari a € 667,00 (Euro seicentosessantasette/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Il TFN-SD, rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Signor Stefano Serena e la Società SSD ARL AC Mestre oggi AC Mestre Srl, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura

della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua;

comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 00000001083:

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per Serena Stefano, inibizione di giorni 20 (venti);
- per la Società SSD ARL AC Mestre oggi AC Mestre Srl, ammenda di € 667,00 (Euro seicentosessantasette/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(237) — DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO BERLUCCHI (all'epoca dei fatti tesserato come Segretario Dirigente tesserato per la Società ASD Selargius Calcio s.s. 14-15, e comunque fino al 9.12.2015) - (nota n. 12109/550 pf16-17 GP/AA/mg del 4.5.2017).

II deferimento

Con provvedimento n. 12109/550pf16-17/GP/AA/mg del 4 maggio 2017 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- <u>Berlucchi Marco</u>, tesserato in qualità di Segretario per la ASD Selargius Calcio per la stagione sportiva 2014-2015 e comunque fino al 9.12.2015, per avere, nella predetta qualità, omesso, in concorso con il Direttore Sportivo del Settore giovanile della Società ASD Selargius Calcio Sig. Angelo Santabarbara, di procedere alla apertura del sinistro e alla conseguente segnalazione alla compagnia di assicurazione, che copre gli atleti da eventuali sinistri connessi all'attività agonistica in ragione del sottoscritto tesseramento presso la Lega Nazionale Dilettanti, nonostante fosse stato direttamente informato dell'infortunio subito dal calciatore Federico Casari in data 23.04.2015, presso l'impianto sportivo di Monserrato (CA), in occasione della gara di allenamento disputata tra la prima squadra e la formazione juniores della predetta Società, e delle relative conseguenze del subito intervento chirurgico

al ginocchio destro e della successiva fase riabilitativa con postumi di natura permanente, privando il predetto tesserato del rimborso delle spese sanitarie sostenute, in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 1bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 45 e 91 delle NOIF nonché in relazione all'art. 17 dello Statuto Federale.

II fatto

In data 23.04.2015, l'atleta Federico Casari, tesserato juniores della Società deferita, subiva un infortunio durante una partita di allenamento con la prima squadra, disputato sul campo di Monserrato, riportando una lesione al legamento crociato del ginocchio destro, per il quale si rendeva necessario l'intervento chirurgico.

Contrariamente a quanto assicurato dal Responsabile di Settore Angelo Santabarbara, e cioè che la Società si sarebbe occupata della pratica assicurativa, dopo diversi mesi l'atleta, contattando telefonicamente la Lega Nazionale Dilettanti, veniva a conoscenza del fatto che nessuna pratica risultata attivata a suo nome. A quel punto l'atleta si rivolgeva ad uno studio legale che, con lettera raccomandata del 27.05.2016 richiedeva la negoziazione assistita e i dati identificativi della polizza assicurativa obbligatoria per legge, ma anche tale richiesta risultava senza esito.

I suddetti legali informavano la Procura Federale della situazione con nota del 28.10.2016 e la Procura avviava l'indagine, nell'ambito della quale venivano ascoltati il Presidente della Società Sig. Omero Nonnis, il quale dichiarava di non aver avuto conoscenza dell'infortunio se non dalla raccomandata del 27.05.2017; il Vice Presidente Sig. Antonio Gaia, il quale riferiva che dalle informazioni assunte, nessuno era a conoscenza dell'infortuni; il Sig. Santabarbara, il qual affermava di avere avuto conoscenza dell'infortunio da una conversazione tra altri giocatori e riferiva di aver indicato all'atleta ed alla di lui madre, nell'occasione in cui si erano recati al campo per chiedere spiegazioni, il Sig. Marco Berlucchi come persona preposta ad occuparsi di tali pratiche.

Le posizioni dei suddetti tesserati erano complessivamente smentite dalle dichiarazioni dei calciatori – ascoltati dalla Procura Federale - Federico Cicchinelli e Matteo Arnaldo Matacena, nonché da quella dell'allenatore delle squadre juniores Pier Paolo Piras.

Alla luce di quanto sopra la Procura Federale incardinava il presente giudizio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - competente a decidere sul deferimento proposto, notificando il deferimento in epigrafe richiamato che qui si intende pedissequamente trascritto.

Le posizioni dei deferiti Nonnis Omero, Santabarbara Angelo e della Società ASD Selargius Calcio venivano decise dal Tribunale con Com. Uff. n. 3/TFN-SD del 10.7.2017, mentre con riferimento alla posizione di Berlucchi, a fronte della mancata positiva notifica dell'avviso di convocazione all'udienza del 28.06.2017, ne aveva disposto lo stralcio e la rimessione degli atti alla Procura per l'individuazione del corretto indirizzo cui notificare il suddetto avviso.

La Procura Federale, pertanto, con nota del 11.7.2017, ha adempiuto all'adempimento richiesto e il Berlucchi è stato correttamente avvisato dell'odierna riunione.

Il dibattimento

Alla riunione odierna la Procura Federale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento con l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) a carico del Sig. Berlucchi.

Nessuno è comparso per il deferito.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e pertanto va accolto.

La condotta inerte ed omissiva dei dirigenti tesserati delle Società, tra cui il Berlucchi, la dimostrata assenza di una catena informativa tale da rispondere alle oggettive esigenze dell'atleta palesate nella circostanza, e vieppiù la mancanza assoluta di risposta perfino alle sollecitazioni dello studio legale incaricato dall'atleta, dimostrano di per sé un comportamento del tutto contrario ai principi di assistenza e tutela che fanno carico alle Società sportive affiliate e la cui violazione integra la lesione del principio di lealtà, probità e correttezza sportiva di cui all'art.1 bis, comma 1 del Codice della Giustizia Sportiva in combinato disposto con l'art. 91,comma 1 delle NOIF.

Ogni altro richiamo operato dalla Procura Federale alle norme asseritamente violate non appare attinente alla fattispecie concreta.

Deve essere pertanto ritenuto fondato, nei limiti anzidetti, il deferimento della Procura Federale con conseguente accoglimento delle richieste sanzionatorie, salvo quanto appena precisato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare infligge la sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) a carico del Sig. Marco Berlucchi.

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Mario Antonio Scino *Presidente*; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Fabio Micali *Componenti*; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia *Rappresentante AIA*; e del Signor Claudio Cresta *Segretario* con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra si è riunito il 9.11.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

(60) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TUCCIO ANGELO (all'epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Gela Calcio Srl ora Città Di Gela arl), SOCIETÀ GELA CALCIO SRL ORA CITTÀ DI GELA ARL - (nota n. 1870/1241 pf16-17 GP/AS/ac dell'11.09.2017).

II deferimento

Con provvedimento dell'11 settembre 2017, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Il Signor <u>Angelo Tuccio</u> (all'epoca dei fatti Legale Rappresentante della Società Gela Calcio Srl ora SSD Città di Gela Arl) per rispondere della violazione dell'art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto 11) del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/7/2016 ore 18.00, l'attestato di insussistenza debitoria e, comunque, per non aver adottato misure idonee volte all'effettuazione del predetto incombente.
- la <u>Società SSD Città Di Gela ARL (già Gela Calcio Srl</u>) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, la deferita Società presentava una memoria difensiva nella quale, pur ammettendo di non aver provveduto al deposito dell'attestato di insussistenza debitoria poiché "era sicura che detto documento non era necessario ad essere allegato in quanto Il Comitato Regionale Sicilia, per concedere il nulla osta, alla scissione in parola ha ratificato alla FIGC la insussistenza debitoria della Società", chiede il rigetto del deferimento e l'assoluzione della deferita".

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, ha richiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Angelo Tuccio l'inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della Società SSD Città di Gela arl (già Gela Calcio Srl) l'ammenda di euro 1.000,00 (Euro mille/00). Nessuno è comparso per i deferiti.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: Il deferimento trae spunto dall'attività d'indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 1241 pf 2016-2017, avente ad oggetto: "Mancata osservanza da parte della Società Gela Calcio Srl del termine previsto dal C.U. n. 165, pubblicato in Roma il 14.06.2016 per il deposito della documentazione relativa all'iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio Serie D,- Stag. Sport. 16/17. Procedimento iscritto nel registro della Procura Federale FIGC in data 13 giugno 2017 al n. 1241 pf 16-17".

Dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti prodotti in atti è emersa l'effettiva violazione, da parte dei deferiti delle norme contestate dalla Procura Federale nel presente deferimento. Si evidenzia che la Procura Federale nel corso del dibattimento ha contestato la memoria della Società, producendo in particolare una comunicazione che la Covisod il 20 Luglio 2016 ha inviato al Gela Calcio Srl. In tale comunicazione si legge che la Covisod da atto che l'istruttoria ha avuto esito positivo, ad eccezione del tardivo adempimento da parte della deferita in relazione al punto 11) del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, ovvero del tardivo adempimento, entro il termine del 12/7/2016 ore 18.00, del deposito dell'attestato di insussistenza debitoria. Ne consegue l'assoluta fondatezza degli addebiti mossi dalla Covisod e di conseguenza della violazione dell'art. 10 comma 3 bis del CGS. Quanto alla Società SSD Città di Gela arl (già Gela Calcio Srl) risulta acclarata la sua responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal proprio Legale Rappresentante.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Angelo Tuccio, l'inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della Società SSD Città di Gela arl (già Gela Calcio Srl) l'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

(267) — DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CHILELLI LUCIANO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD SS Lazio Calcio a 5), SOCIETÀ ASD SS LAZIO CALCIO A 5 - (nota n. 14193/872 pf16-17 GP/AA/mg del 21.7.2017).

Con provvedimento del 21 luglio 2017 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- <u>Chilelli Luciano</u>, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD SS Lazio Calcio a 5, per rispondere della violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver corrisposto al calciatore Sig. Sergio Augusto Pereira Rocha Junior, le somme accertate dalla CAE LND con provvedimento prot. 59/CAE 16-17 del 7.12.2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;
- <u>Società ASD SS Lazio Calcio A 5</u>, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto;

Il patteggiamento

Prima dell'inizio del dibattimento, la Procura Federale (Avv. Enrico Liberati) e il Signor Luciano Chilelli e la Società ASD SS Lazio Calcio A 5, rappresentati dall' Avv. Michele Cozzone, hanno depositano proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Luciano Chilelli, sanzione base inibizione di mesi 6 (sei), diminuita di 1/3 pari a mesi 2 (due), sanzione finale inibizione di mesi 4 (quattro); per la Società ASD SS Lazio Calcio a 5, sanzione base ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), diminuita di 1/3 pari a €500,00 (Euro cinquecento/00), sanzione finale ammenda pari a €1.000,00 (Euro mille/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Il TFN-SD, rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Signor Luciano Chilelli e la Società ASD SS Lazio Calcio A 5, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua;

comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per Luciano Chilelli, inibizione di mesi 4 (quattro).
- per la Società ASD SS Lazio Calcio A 5, ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il Presidente del TFN Sezione Disciplinare Avv. Mario Antonio Scino

IIIO

6677

Pubblicato in Roma il 16 novembre 2017.

Il Segretario Federale Antonio Di Sebastiano Il Presidente Federale Carlo Tavecchio